



Deliberazione N. 79

OGGETTO: URBANISTICA – Controdeduzioni all'osservazione al Piano di Lottizzazione n.213 relativo all'area ex Fornaci Lampertico – presentato dalle ditte “Bellavista Srl” di Vicenza e “P.E.I. – Promozioni Edilizia Italia SpA” di Roma e approvazione del Piano stesso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XXIV seduta straordinaria

L'anno 1999, il giorno 30 del mese di novembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, dr.Maurizio Gennarelli, in data 17.11.1999 P.G.N.31211 e successiva integrazione in data 25.11.1999 P.G.N. 32358, fatti recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presenti o Assenti		Presenti o Assenti
1-Hüllweck Enrico (Sindaco)	pres.	21-Gennarelli Maurizio	pres.
2-Abate Lucio	ass.g.	22-Guarda Daniele	pres.
3-Alifuoco Ubaldo	pres.	23-La Rosa Giuseppe	pres.
4-Asproso Ciro	pres.	24-Lucifora Mario	pres.
5-Bastianello Luigino	ass.	25-Magaddino Pietro	pres.
6-Beggiato Ettore	pres.	26-Magnabosco Giuseppe	pres.
7-Beggiato Giorgio	ass.	27-Nicosia Antonino	pres.
8-Bettanzoli Sung Ae	pres.	28-Pilastro Gianfranco	pres.
9-Borin Barbara	pres.	29-Porelli Valeria	pres.
10-Bressan Francesca	pres.	30-Pranovi Dario	pres.
11-Centomo Gabriella	ass.g.	31-Quaresimin Marino	ass.
12-Cicero Claudio	pres.	32-Rivellino Emanuele	ass.g.
13-Collese Giancarlo	pres.	33-Romanato Maria Berica	pres.
14-Dal Zotto Fiorenza	pres.	34-Sala Giorgio	ass.
15-Dalla Pozza Antonio Marco	pres.	35-Soprana Stefano	pres.
16-Danna Giovanni	pres.	36-Sorrentino Valerio	pres.
17-Equizi Franca	pres.	37-Stimamiglio Diego	pres.
18-Formisano Federico	pres.	38-Testa Gerardo	pres.
19-Gallo Ernesto	pres.	39-Toffolon Carla	pres.
20-Galvanin Nereo	pres.	40-Zanettin Pierantonio	pres.
		41-Zocca Marco	ass.

e pertanto risultano

Presenti 33 - Ass. giustificati 3 - Ass. non giustificati 5

Presiede: Il Presidente del Consiglio comunale dr.Maurizio Gennarelli

Partecipa: Il Segretario Generale dott.Gastone Faietti


Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.:

Pilastro Gianfranco – Lucifora Mario – Soprana Stefano

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Ancora, Conte, Faresin e Sarracco.

Durante la trattazione dell'oggetto escono Equizi e Porelli. Rientrano Quaresimin, Sala e Zocca (presenti 34).

Rientrano gli assessori Bagnara e Baldinato. Esce l'ass. Sarracco. Entra l'ass. Franzina.



OGGETTO XCII

P.G.N.33139

Delib. n. 79

URBANISTICA - Controdeduzioni all'osservazione al Piano di Lottizzazione n.213 relativo all'area ex Fornaci Lampertico - presentato dalle ditte "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA" di Roma e approvazione del Piano stesso.

Il Sindaco, Enrico Hüllweck, presenta la seguente proposta di deliberazione:

"Con deliberazione n.19277/57 del 20.7.1999, presentata alla Regione Veneto - Sez. di Vicenza il 28.7.1999 n. 3161 di prot.- divenuta esecutiva per decorso del termine il 28.8.1999, il Consiglio comunale, in conformità alla Legge Regionale n.61 del 27.6.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, ha adottato un Piano di Lottizzazione presentato dalle ditte "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA" di Roma relativo all'area ex Fornaci Lampertico, come meglio visualizzato nelle tavole di progetto allegate al provvedimento stesso.

Successivamente, in conformità a quanto disposto dall'art.60 della Legge Regionale citata, è stata esperita la procedura di deposito e di pubblicazione del suddetto strumento urbanistico.

Il Piano è stato depositato a libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali dal 26.7.1999 al 5.8.1999. Le eventuali osservazioni ed opposizioni allo stesso dovevano essere presentate entro il 25.8.1999.

Nei termini di legge è pervenuta una osservazione, come risulta dal registro di protocollo redatto dal Segretario Generale.

A tale osservazione, presentata dal Movimento politico "La Sinistra Democratica di Vicenza", che si allega in copia, l'Ufficio Particolare di Piano ha controdedotto con le seguenti considerazioni tecniche:

- punto 1 Si conferma quanto previsto nelle N.T.A. del Piano, all'art.13, che prevede la recinzione dell'area limitatamente all'area edificabile. Peraltro si fa presente che la questione potrà successivamente essere presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo della sicurezza.
- punto 2. Si ribadisce, come già riferito in delibera, che la richiesta di eliminazione dei 3 accessi dell'area privata al parco stesso potrà essere verificata solo in sede di progetto esecutivo di redazione del parco e della prevista progettazione unitaria dell'area privata.;
- punto 3. La questione posta appare superata in quanto già il Consiglio comunale, nella seduta del 20.7.1999, ha approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere Asproso, con il quale "si impegna il Sindaco e la Giunta a vincolare l'utilizzo del grande prato ad attività che non prevedano la collocazione di strutture mobili per il commercio e la vendita di prodotti mercuriali, escluso chioschi o altre strutture, funzionali alla destinazione naturale del parco".
- punto 4. Per quanto riguarda l'altezza degli edifici, la tipologia presentata è conseguente alla necessità di realizzare il più ampio spazio a parco, e ciò comporta una concentrazione edificatoria in un'area ristretta.

L'altezza proposta è ammissibile considerato il contesto urbanistico nel quale il progetto si colloca.

La richiesta pertanto non può essere accolta.

Inoltre, con la presente deliberazione, si ritiene di integrare l'art.8 dello schema di convenzione allegato alla delibera di adozione del Piano sopracitato a maggior tutela degli interessi del Comune e in conformità alla bozza di convenzione siglata dalle ditte private (lo stralcio nella delibera di adozione è avvenuto per mero errore di trascrizione) come segue:

“”8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Fintantoché le aree e le opere di cui al precedente punto 7 non verranno consegnate al Comune, le Ditte Lottizzanti ed i loro aventi causa dovranno provvedere a propria cura e spese alla loro buona manutenzione e conservazione.-

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di prescrivere un termine entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti.-

Qualora questo termine non venga osservato, le Ditte Lottizzanti riconoscono al Comune la facoltà di effettuare direttamente le opere occorrenti, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, impegnandosi a rimborsare al Comune medesimo le spese realmente sostenute il cui valore sarà determinato sulla base dei prezzi normalmente corrisposti per i lavori di manutenzione di analoghe opere comunali.-

Tutti gli obblighi sopraspecificati cesseranno al momento della consegna al Comune delle opere e delle relative aree.-

Nell'intervallo di tempo tra la fine dei lavori per la realizzazione delle opere e aree di urbanizzazione e la cessione delle stesse all'Amministrazione Comunale nessuna opera e area potrà essere ceduta o utilizzata pubblicamente, avendo le Ditte Lottizzanti l'onere della responsabilità e manutenzione delle stesse.-

Le opere di urbanizzazione potranno essere utilizzate solo dopo l'approvazione del collaudo.

Le spese di esercizio e manutenzione degli impianti realizzati dalle A.I.M. saranno a carico dell'Azienda stessa, dato che vengono da essa eseguiti a spese delle Ditte Lottizzanti.-”””””

Si ritiene ora di procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione del Piano di Lottizzazione.

Ciò premesso

Visto l'ordine del giorno presentato dal cons.Asproso e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 luglio 1999;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare del Territorio nella seduta dell'11.11.1999

Attesi i pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili del servizio interessati resa ai sensi dell'art.53 delle legge 8.6.1990 n.142, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Addì, 8.11.99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bruno Soave”;

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 8.11.1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Franco Zanella
f.to L.Bressanello”;

la Giunta comunale sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“””IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di dare atto che entro i termini previsti dall'art.60 della Legge Regionale n.61/85 e successive modificazioni ed integrazioni è stata presentata 1 (una) osservazione in merito al Piano in oggetto, la cui adozione è avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 20.7.1999;
- 2) di controdedurre come segue alla citata osservazione:
 - punto 1 Si conferma quanto previsto nelle N.T.A. del Piano, all'art.13, che prevede la recinzione dell'area limitatamente all'area edificabile. Peraltro si fa presente che la questione potrà successivamente essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale sotto il profilo della sicurezza.
 - punto 2. La richiesta di eliminazione dei 3 accessi dell'area privata al parco stesso potrà essere verificata solo in sede di progetto esecutivo di redazione del parco e della prevista progettazione unitaria dell'area privata.;
 - punto 3. La questione posta si ritiene superata in quanto già il Consiglio comunale, nella seduta del 20.7.1999, ha approvato un ordine del giorno, che qui si intende confermare, presentato dal cons.Asproso, con il quale "si impegna il Sindaco e la Giunta a vincolare l'utilizzo del grande prato ad attività che non prevedano la collocazione di strutture mobili per il commercio e la vendita di prodotti mercuriali, escluso chioschi o altre strutture, funzionali alla destinazione naturale del parco".
 - punto 4. Per quanto riguarda l'altezza degli edifici, la tipologia presentata è conseguente alla necessità di realizzare il più ampio spazio a parco, e ciò comporta una concentrazione edificatoria in un'area ristretta.
L'altezza proposta è ammissibile considerato il contesto urbanistico nel quale il progetto si colloca.
La richiesta pertanto non può essere accolta;
- 3) di approvare ai sensi dell'art.60 della legge regionale n.61/85 e successive integrazioni e modificazioni lo strumento urbanistico suindicato presentato dalle ditte "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA" di Roma e di dare atto che gli elaborati sono allegati alla delibera consiliare di adozione n. 19277/57 del 20.7.1999;
- 4) di disporre che l'art.8 dello schema di convenzione allegato alla delibera di adozione del Piano venga sostituito come descritto in premessa;
- 5) di dare atto che i termini per l'attuazione del Piano di Lottizzazione sono i seguenti:
 - realizzazione opere di urbanizzazione primaria: entro 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
 - realizzazione opere di urbanizzazione secondaria (relative al parco urbano): entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
 - completa attuazione del Piano: entro 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. """"

I commissari presenti alla riunione della Commissione consiliare del Territorio dell'11.11.1999, dopo ampia discussione sull'argomento, esprimono il seguente parere:

- favorevoli: Cicero, Dal Zotto, Gallo, Pranovi, Quaresimin, Sala, Soprana, Zanettin;
- contrari: --
- astenuti: Abate, Equizi.

Il cons.Asproso non partecipa all'espressione del parere.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i cons. Cicero, Alifuoco, Asproso e Soprana.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione.

Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, interviene il cons. Quaresimin, a nome del gruppo consiliare dei Popolari.

Nessun altro consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 33 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere (consiglieri presenti 34).

Il risultato della votazione è stato accertato con l'assistenza degli scrutatori nominati.

Il Presidente proclama l'esito.

Si dà pertanto atto che, con il voto sopraespresso, il Consiglio comunale ha approvato la seguente deliberazione:

“OGGETTO XCII

P.G.N.33139

Delib. n. 79

URBANISTICA - Controdeduzioni all'osservazione al Piano di Lottizzazione n.213 relativo all'area ex Fornaci Lampertico - presentato dalle ditte "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA" di Roma e approvazione del Piano stesso.

Con deliberazione n.19277/57 del 20.7.1999, presentata alla Regione Veneto - Sez. di Vicenza il 28.7.1999 n. 3161 di prot.- divenuta esecutiva per decorso del termine il 28.8.1999, il Consiglio comunale, in conformità alla Legge Regionale n.61 del 27.6.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, ha adottato un Piano di Lottizzazione presentato dalle ditte "Bellavista Srl" di Vicenza e "P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA" di Roma relativo all'area ex Fornaci Lampertico, come meglio visualizzato nelle tavole di progetto allegate al provvedimento stesso.

Successivamente, in conformità a quanto disposto dall'art.60 della Legge Regionale citata, è stata esperita la procedura di deposito e di pubblicazione del suddetto strumento urbanistico.

Il Piano è stato depositato a libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali dal 26.7.1999 al 5.8.1999. Le eventuali osservazioni ed opposizioni allo stesso dovevano essere presentate entro il 25.8.1999.

Nei termini di legge è pervenuta una osservazione, come risulta dal registro di protocollo redatto dal Segretario Generale.

A tale osservazione, presentata dal Movimento politico "La Sinistra Democratica di Vicenza", che si allega in copia, l'Ufficio Particolare di Piano ha controdedotto con le seguenti considerazioni tecniche:

- **punto 1** Si conferma quanto previsto nelle N.T.A. del Piano, all'art.13, che prevede la recinzione dell'area limitatamente all'area edificabile. Peraltro si fa presente che la questione potrà successivamente essere presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale sotto il profilo della sicurezza.
- **punto 2.** Si ribadisce, come già riferito in delibera, che la richiesta di eliminazione dei 3 accessi dell'area privata al parco stesso potrà essere verificata solo in sede di progetto esecutivo di redazione del parco e della prevista progettazione unitaria dell'area privata.;
- **punto 3.** La questione posta appare superata in quanto già il Consiglio comunale, nella seduta del 20.7.1999, ha approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere Asproso, con il quale "si impegna il Sindaco e la Giunta a vincolare l'utilizzo del grande prato ad attività che non prevedano la collocazione di strutture mobili per il commercio e la vendita di prodotti mercuriali, escluso chioschi o altre strutture, funzionali alla destinazione naturale del parco".
- **punto 4.** Per quanto riguarda l'altezza degli edifici, la tipologia presentata è conseguente alla necessità di realizzare il più ampio spazio a parco, e ciò comporta una concentrazione edificatoria in un'area ristretta.

L'altezza proposta è ammissibile considerato il contesto urbanistico nel quale il progetto si colloca.

La richiesta pertanto non può essere accolta.

Inoltre, con la presente deliberazione, si ritiene di integrare l'art.8 dello schema di convenzione allegato alla delibera di adozione del Piano sopracitato a maggior tutela degli interessi del Comune e in conformità alla bozza di convenzione siglata dalle ditte private (lo stralcio nella delibera di adozione è avvenuto per mero errore di trascrizione) come segue:

“””8 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Fintantoché le aree e le opere di cui al precedente punto 7 non verranno consegnate al Comune, le Ditte Lottizzanti ed i loro aventi causa dovranno provvedere a propria cura e spese alla loro buona manutenzione e conservazione.-

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di prescrivere un termine entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti.-

Qualora questo termine non venga osservato, le Ditte Lottizzanti riconoscono al Comune la facoltà di effettuare direttamente le opere occorrenti, a insindacabile giudizio di quest'ultimo, impegnandosi a rimborsare al Comune medesimo le spese realmente sostenute il cui valore sarà determinato sulla base dei prezzi normalmente corrisposti per i lavori di manutenzione di analoghe opere comunali.-

Tutti gli obblighi soprascriptificati cesseranno al momento della consegna al Comune delle opere e delle relative aree.-

Nell'intervallo di tempo tra la fine dei lavori per la realizzazione delle opere e aree di urbanizzazione e la cessione delle stesse all'Amministrazione Comunale nessuna opera e area potrà essere ceduta o utilizzata pubblicamente, avendo le Ditte Lottizzanti l'onere della responsabilità e manutenzione delle stesse.-

Le opere di urbanizzazione potranno essere utilizzate solo dopo l'approvazione del collaudo.

Le spese di esercizio e manutenzione degli impianti realizzati dalle A.I.M. saranno a carico dell'Azienda stessa, dato che vengono da essa eseguiti a spese delle Ditte Lottizzanti.-””””

Si ritiene ora di procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione del Piano di Lottizzazione.

Ciò premesso

Visto l'ordine del giorno presentato dal cons.Asproso e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 luglio 1999;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare del Territorio nella seduta dell'11.11.1999

Attesi i pareri espressi in ordine alla sola regolarità tecnica dei responsabili del servizio interessati resa ai sensi dell'art.53 delle legge 8.6.1990 n.142, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella presente deliberazione come segue:

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Addi, 8.11.99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Bruno Soave”;

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addi, 8.11.1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Franco Zanella
f.to L.Bressanello”;

“”IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) di dare atto che entro i termini previsti dall'art.60 della Legge Regionale n.61/85 e successive modificazioni ed integrazioni è stata presentata 1 (una) osservazione in merito al Piano in oggetto, la cui adozione è avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 20.7.1999;
- 2) di controdedurre come segue alla citata osservazione:
 - punto 1 Si conferma quanto previsto nelle N.T.A. del Piano, all'art.13, che prevede la recinzione dell'area limitatamente all'area edificabile. Peraltro si fa presente che la questione potrà successivamente essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale sotto il profilo della sicurezza.
 - punto 2. La richiesta di eliminazione dei 3 accessi dell'area privata al parco stesso potrà essere verificata solo in sede di progetto esecutivo di redazione del parco e della prevista progettazione unitaria dell'area privata.;
 - punto 3. La questione posta si ritiene superata in quanto già il Consiglio comunale, nella seduta del 20.7.1999, ha approvato un ordine del giorno, che qui si intende confermare, presentato dal cons.Asproso, con il quale “si impegna il Sindaco e la Giunta a vincolare l'utilizzo del grande prato ad attività che non prevedano la collocazione di strutture mobili per il commercio e la vendita di prodotti mercuriali, escluso chioschi o altre strutture, funzionali alla destinazione naturale del parco”.
 - punto 4. Per quanto riguarda l'altezza degli edifici, la tipologia presentata è conseguente alla necessità di realizzare il più ampio spazio a parco, e ciò comporta una concentrazione edificatoria in un'area ristretta.
L'altezza proposta è ammissibile considerato il contesto urbanistico nel quale il progetto si colloca.
La richiesta pertanto non può essere accolta;
- 3) di approvare ai sensi dell'art.60 della legge regionale n.61/85 e successive integrazioni e modificazioni lo strumento urbanistico suindicato presentato dalle ditte “Bellavista Srl” di Vicenza e “P.E.I. - Promozioni Edilizie Italia SpA” di Roma e di dare atto che gli elaborati sono allegati alla delibera consiliare di adozione n. 19277/57 del 20.7.1999;

- 4) di disporre che l'art.8 dello schema di convenzione allegato alla delibera di adozione del Piano venga sostituito come descritto in premessa;
- 5) di dare atto che i termini per l'attuazione del Piano di Lottizzazione sono i seguenti:
- realizzazione opere di urbanizzazione primaria: entro 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
 - realizzazione opere di urbanizzazione secondaria (relative al parco urbano): entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
 - completa attuazione del Piano: entro 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione."''''

Come sopra evidenziato, si conferma che la suddetta deliberazione è stata approvata dal Consiglio comunale, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato 33 voti favorevoli ed essendosi astenuto 1 consigliere.

IL PRESIDENTE
Gennarelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Faietti

C O P I A conforme alla predetta deliberazione, in atti al Comune.
Vicenza,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.Gastone Faietti)